



La nuova disciplina del D.M. Giustizia n. 110/2023: profili deontologici

Giuseppe Vitrani

20 ottobre 2023

LE COLPE DEL LEGISLATORE

- la legge n. 353/1990, intervenendo sugli artt. 163 e 167 c.p.c. ma soprattutto sulla fase preparatoria del giudizio di primo grado, ha affermato il requisito di completezza degli atti introduttivi
- la legge n. 80/2005 che ha modificato l'art. 183, comma sesto, c.p.c.
- la legge n. 69/2009, che ha inserito nel comma 1 dell'art. 115 c.p.c. la disciplina generale della “non contestazione” e ha esposto le parti alle conseguenze della omessa specifica contestazione dei fatti, principali (e secondari)

I RIFLESSI DEONTOLOGICI

- Art. 9 (dovere di probità)

L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza

RIFLETTIAMO

atto prolisso e ripetitivo

Magari con scarso utilizzo della punteggiatura (o degli «a capo»)

Può integrare una violazione disciplinare?

stesso deve essere inteso come una circostanza speciale che impedisce l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori al sensi dell'art. 133, comma 1 del D.P.R. 554/99. Quindi, anche in questo caso la sospensione parziale di fatto avanzata dall'impresa sia stata originata da cause legittime e non prevedibili e, di conseguenza, la riserva in esame non è ammissibile.

6. Danni causati dal differimento della consegna dei lavori : Con la riserva in questione l'impresa rivendica, esplicitandoli, i danni subiti a seguito della ritardata consegna dei lavori, già oggetto di valutazione con la riserva n. 1 e, per la quale non c'è stato alcuno accoglimento da parte della Direzione Lavori, della Commissione di Collaudo e del Responsabile del Procedimento.

Si rappresentano poi all' Illustrissimo Giudicante le seguenti ed ulteriori considerazioni in diritto : Preliminarmente, quanto alla giurisdizione, si osserva che in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 244 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), la cognizione inerente i comportamenti e gli atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto (cass. SS.UU. 19049/2010). Il contratto di appalto ha natura consensuale e si perfeziona, dunque, con il consenso delle parti legittimamente manifestato. Esso produce effetti obbligatori in forza dei quali, in seguito alla stipula, una parte assume nei confronti dell'altra, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un'obbligazione avente ad oggetto un *facere* e cioè il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. L'inizio dei lavori, dunque, appartenendo alla fase necessariamente esecutiva del contratto, non ne può integrare la perfezione anche se temporalmente avviene prima di essa. Non ha rilievo giuridico, dunque, il fatto che la società istante abbia iniziato i lavori prima della stipula del contratto, non configurandosi tale prestazione come esecuzione di obbligo discendente da contratto. (cfr. In argomento Cass.15/03/2004 n.5234; cass.26/03/2009 n.7297; Trib.Milano 12/05/2009 n.6338; Tar Lazio 18/11/1983 n.874). Si afferma l'assoluta legittimità della sospensione dei lavori lamentata . Ed invero, le ragioni della sospensione sono da imputare a forza maggiore espressamente contemplata fra le cause legittimanti la sospensione dei lavori di cui all'art. 24 del Capitolato Generale dei LL.PP., integrato dalla previsione recata dall'art. 133, 1° comma del Regolamento approvato con D.P.R. n.554 del 21/12/1999 e non possono, dunque, essere imputate a fatto proprio dell'Amministrazione. L'art. 30 del D.P.R. n. 1063/1962 prevede due ipotesi di legittima sospensione dei lavori da parte della committenza: i lavori possono essere sospesi per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, ovvero per ragioni di pubblico interesse o necessità. Comunque non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. L'opzione data all'appaltatore dall'art. 30 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'Amministrazione si

Ecco un esempio



I RIFLESSI DEONTOLOGICI

- Art. 14 (dovere di competenza)

In questo caso inteso in senso ampio.

L'avvocato che non abbia adeguata competenza sui temi in analisi...come può esercitare la professione?

Certamente si pone il problema della responsabilità professionale

Assume carattere di genericità del ricorso per cassazione la sua articolazione in un numero abnorme di motivi (nella specie settantanove) concernenti gli stessi capi d'imputazione ed i medesimi punti e questioni oggetto della decisione, così da rendere confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio della Corte (Cass. 10 febbraio 2017, n. 10539)

Violazione dell'art. 111 Cost.?

scritti ridondanti, ripetitivi o parossisticamente estesi non consentono un'efficiente e rapida definizione delle controversie, andando a detrimento del sistema giustizia e, in definitiva, delle parti stesse

(cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. Un. 964/2017; Cons. St. Sez. I, parere 30/4/2019 n. 1326; Sez. IV, n. 1355/2020; Sez. IV, n. 4413/2018)



Innanzi al Consiglio Nazionale Forense non esistono specifiche tecniche di redazione e il rispetto dei limiti dimensionali ma non si può far a meno di evidenziare come gli scritti difensivi e le istanze depositate dall'Avv. [RICORRENTE], innanzi al competente Consiglio di Disciplina ed in questo giudizio, non siano ispirati ad una redazione non dicasi sintetica ma quanto meno, non ripetitiva in osservanza all'art. I I I Cost (CNF – n. 219/20)

Il giudizio disciplinare

il tema della
sinteticità

interessa

anche il
giudizio
disciplinare

Cass. 6 aprile '22, n. 11167

Anche in tema di procedimento disciplinare il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.

L’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, e pertanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi l’atto così predisposto in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, co. 2, Cost. e 6 CEDU) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

A volte pecca anche la Cassazione...

...Il ricorrente è cioè incorso in un'eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato al riguardo una tecnica che, da un lato, implica la lettura di una imponente massa d'informazioni su fatti processuali e sostanziali ripetutamente illustrati ma irrilevanti ai fini della decisione, e dall'altro rende conclusivamente impossibile un'idonea focalizzazione dei fatti invece dirimenti, rendendo in modo inesigibile indaginosa l'individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione di ciò che ha effettiva potenzialità incidente ai fini del decidere nel perimetro vasto e indifferenziato delle censure ipotizzate (Cass. 13 febbraio '23, n. 4300)